

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera A.S. n. 10 in data 27.06.2018.

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti Triennio 2018/2021

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orrù

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Emanuele Cera

Il Segretario
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 04.07.2018 al 19.07/2018

San Nicolò d'Arcidano, 04.07.2018

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato



Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

N. 10 del 27.06.2018	OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti Triennio 2018/2021
-------------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno, con inizio alle ore 16.30 in San Nicolò D'Arcidano presso l'Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Cera Emanuele	X	
Dore Anna Maria	X	
Pili Sandro	X	
Pintus Manuela	X	
Santucciu Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Premesso che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000, dall'art. 234 all'art. 241 disciplina la revisione economico finanziaria degli Enti Locali;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta;

Viste le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci:

- n. 8 del 26.03.2012 con la quale è stata nominata quale revisore dei conti, per il triennio 2012/2015, la dott.ssa Marcella Massa;
- n. 7 del 18.05.2015 con la quale è stato rinnovato l'incarico di revisore unico dei conti alla dott.ssa Marcella Massa per il triennio 2015/2018;

Considerato che si è in regime di proroga, ai sensi dell'art. 235, c. 1, del d.lgs. 267/2000, sino al 30.06.2018, giusto nota prot. n. 1854 dell'11.05.2018;

Preso atto che l'art. 36 della L.R. 2/2016, recante norme sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", ha disciplinato ex novo il sistema di nomina dei revisori dei

conti degli enti locali della Sardegna, disponendo che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall'Assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale;

Vista la deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016, con cui sono stati adottati i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla;

Dato atto che l'art 3 dei suddetti criteri stabilisce che:

- “ 1. L'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti.
2. L'indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall'organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l'organo che effettua l'indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell'art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane.
3. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere”.

Visto l'elenco dei revisori dei conti approvato con determinazione dell'Assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica – Direzione generale enti locali e finanze - Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio n. 1215 del 29.05.2018;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 241, del d.lgs. 267/2000:

- “1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale;
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239;
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento;
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento;
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione;
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. ((6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi));
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.”;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 maggio 2005 che stabilisce i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti all'organo di revisione in ottemperanza al citato articolo 241 del d.lgs. 267/2000;

Rilevato che ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 1 del predetto Decreto, il compenso sopra citato può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% qualora la spesa media pro capite sia di parte corrente che in conto capitale, calcolata sulla base dell'ultimo preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per la relativa fascia demografica;

Richiamati gli artt. 2 e 3 del predetto decreto che stabiliscono:

Art. 2 - I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;

Art. 3 - Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente;

Accertato che:

- per le Unioni dei Comuni, ai sensi dell'art. 241, comma 5, del d.lgs. 267/2000, per la determinazione del compenso spettante al revisore dei conti dell'unione, per quanto attiene alla classe demografica si deve fare riferimento al comune più popoloso facente parte dell'unione stessa che nel caso della nostra Unione, il comune più popoloso è il comune di Terralba che rientra nella classe demografica da 10.000 a 19.999 abitanti (n. 10.201 abitanti al 31.12.2017);
- la spesa corrente annuale pro capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2018) è pari a € 426,15, e pertanto inferiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza (692,00 euro) – lettera a);
- la spesa di investimento annuale pro capite desunta dall'ultimo preventivo approvato (2018) è pari a € 1.457,14 e pertanto superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza (824,00 euro) – lettera b);

Dato atto che:

- può essere applicata solamente la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 20 maggio 2005, sino ad un massimo del 10%;
- non risulta applicabile la riduzione del 10% di cui all'art. 6, c.3, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, prorogata poi dall'art. 13, comma 1, del D.L. 244/2016 sino al 31.12.2017 e non confermata dalla legge n. 205 del 27.12.2017 (c.d. Legge di stabilità 2018);

Pertanto il compenso massimo attribuibile al revisore dei conti è pari a € 8.240,00 più la maggiorazione fino ad un massimo del 10%, di cui alla lettera b), al netto dell'IVA (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

Evidenziato che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del d.lgs. 267/2000;
- in base all'art. 238 del d.lgs. 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1, dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
 - o non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.000;
- non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti;

Vista la determinazione del servizio finanziario n. 12 del 22.06.2018 di presa d'atto dell'elenco delle candidature alla nomina di revisore dei conti per il triennio 2018/2021;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile;

PROCEDE

Alla nomina del Revisore dei Conti per l'Unione dei Comuni del Terralbese per il periodo 01.07.2018-30.06.2021, triennio 2018/2021, secondo l'art. 3 dei Criteri per la redazione dell'elenco, allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016.

Il Presidente procede con la nomina dei Sindaci di Arborea Pintus Manuela e Uras Dore Anna Maria quali scrutatori, ai quali chiede di distribuire le schede a tutti i Sindaci. Con l'assistenza degli scrutatori si procede allo **scrutinio delle schede votate** e precedentemente raccolte in un'urna, con il seguente risultato:

- 1) Manca Maria Carla: voti 2
- 2) Fenu Monica: voti 1
- 3) Biagini Lucia: voti 1
- 4) Meloni Diana Sofia: voti 1

Si esclude a norma dell'art. 3 dei Criteri per la redazione dell'elenco allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016 il candidato Biagini Lucia, in quanto risultante essere quello di età maggiore tra quelli a parità di punteggio;

Pertanto, a seguito dell'esito della votazione, la **rosa di tre nomi per la nomina del revisore dei conti** è la seguente:

- 1) Manca Maria Carla;
- 2) Fenu Monica;
- 3) Meloni Diana Sofia.

Il Presidente con l'ausilio degli scrutatori prosegue l'**estrazione**, pertanto il nome di ciascun revisore dei conti viene trascritto su una scheda, ripiegata e riposta nell'urna.

Successivamente uno degli scrutatori, il Sindaco di Uras Dore Anna Maria, effettua l'estrazione pubblica e dà lettura della scheda estratta, che è la seguente: **Manca Maria Carla**.

L'ASSEMBLEA

Visto l'esito dell'estrazione pubblica;

Unanime;

DELIBERA

Di nominare Revisore Unico dei Conti dell'Unione dei Comuni del Terralbese, per il periodo 1.07.2018 - 30.06.2021 la dott.ssa Manca Maria Carla, nata ad Iglesias (SU) il 26/05/1955.

Di determinare il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura stabilita dal decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 e di cui all'art. 241, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., pari a € 8.240,00 più la maggiorazione del 5 % di cui alla lettera b), al netto dell'IVA (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi

previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Di trasmettere copia della presente deliberazione:

- al revisore dei conti Dott.ssa Manca Maria Carla;
- al tesoriere dell'Unione.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.